

**CONVENZIONE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
PRESSO**

TRA

il Comune di Curtatone (MN) C. F. e P. IVA 80001910209, rappresentato dalla Rag. SCIPIONI VALENTINA, nata a Mantova il 05/05/1966, cod. fisc. SCPVNT66E45E897R che interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area servizio al cittadino del Comune, giusto decreto sindacale prot. 37837 del 28/12/2023

E

L' ALCE NERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Via Leopoldo Camillo Volta, 9/A – Mantova C. F. P. I. REG. Impr. Mantova n. 00624460200 - REA 148458, in persona del legale rappresentante DE PIETRI MARCO, nato a _____ il _____, C. F. _____, in qualità di _____ dell'immobile denominato CASCINA LA GOLIARDA

presso la sede municipale di piazza Corte Spagnola n 3,

PREMESSO

- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 209 del 04/11/2021 ha fornito atto di indirizzo per l'organizzazione della celebrazione di matrimonio al di fuori della casa comunale e l'individuazione di aree dedicate all'istituzione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000 dell'ufficio separato di stato civile per la celebrazione del matrimonio civile.
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. __ del _____ ha proceduto all'istituzione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000 dell'ufficio separato di stato civile per la celebrazione del matrimonio civile presso _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile in locali e/o pertinenze funzionali dell'immobile denominato Cascina la Goliarda sito in Curtatone in via Al Lago, 8/A mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.

ART. 2

Descrizione dei locali/ambienti

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato civile il proprietario concede in comodato d'uso gratuito al Comune, che accetta, gli ambienti dell'immobile sopra nominato, di cui alla planimetria allegata al presente atto.

ART. 3

Destinazione d'uso

Gli ambienti oggetto della convenzione saranno utilizzati esclusivamente dal Comune a per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, secondo un calendario definito dallo stesso Ente.

Il Comune provvederà ad istituire l'Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

E' vietato celebrare matrimoni attraverso "riti civili simulati", cioè in mancanza di funzionario pubblico che presiede la celebrazione, (sindaco o suo delegato). Tale infrazione comporta la risoluzione del presente contratto.

ART. 4

Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di 34 mesi a partire dal 01/03/2024 al 31/12/2026.

La stessa si intende tacitamente rinnovata per altri 2 anni, previa idoneo atto.

E' facoltà delle parti recedere dalla presente Convenzione, in costanza di validità, con comunicazione, inoltrata a mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Comune, con preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 5

Giorni e orari

Il calendario delle date, a cura del Responsabile dello Stato Civile, sarà costantemente verificato e aggiornato. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili avverranno secondo quanto disposto con Delibera di Giunta n. ___ del _____ - Disposizioni organizzative per celebrazione dei matrimoni civili – allegato 1) per un massimo di un matrimonio o unione civile a settimana, compresi quelli celebrati nella stessa giornata presso altre sedi.

Inoltre, la celebrazione potrà essere effettuata in altri giorni ed orari di volta in volta concordati tra il Comune e la Società, fatta salva la disponibilità del personale addetto alla celebrazione ed alla preparazione dei locali destinati alla celebrazione.

ART. 6

Modalità di svolgimento

Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione di un'unione con la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco. La Società provvederà alla tempestiva apertura della sala prescelta per la celebrazione, alla pulizia, ed al corretto posizionamento dell'arredo standard, quest'ultimo come dettagliato al seguente art. 7 della presente convenzione.

I richiedenti saranno informati anche dal Comune dell'obbligo di adeguarsi alla capienza massima della sala prescelta e alle norme di sicurezza che saranno loro segnalate dalla Società, e dovranno mantenersi entro il locale o l'area a giardino strettamente destinati alla celebrazione.

La riproduzione con qualunque mezzo dell'esterno e degli interni è libera e non soggetta ad autorizzazione formale. Tali immagini non devono recare alcun danno economico o di immagine al Comune ed alla Società.

Nel caso si verificano ammanchi, danni in genere, danneggiamenti alle strutture, agli arredi o agli impianti concessi in uso per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato direttamente

ai soggetti richiedenti, che in qualità di capo commessa garantiscono nelle azioni e nei modi tutti i loro ospiti.

ART. 7

Tariffe e Allestimento standard

La tariffa a carico degli Sposi o delle Parti, è fissata dal Comune, come da deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____ allegato D). Eventuali delibere di aggiornamento del tariffario saranno automaticamente applicate alla presente convenzione.

I costi che la Società deve sostenere per la logistica dell'evento (personale, allestimento standard, gestione spazi), saranno oggetto di specifico accordo tra gli Sposi o le Parti e la Società.

Per ogni celebrazione la Società dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
- quattro sedie/poltroncine, per i nubendi/parti e i testimoni;
- una sedia/poltroncina per l'Ufficiale di Stato Civile;
- bandiere Italiana e dell'Unione Europea.

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.

Nel corso del rito, il luogo è ad ogni effetto "*Ufficio di Stato Civile*" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

La presente convenzione non comporta oneri di spesa, riconducibili ai luoghi delle celebrazioni, a carico del Comune.

ART. 8

Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art.106 del Codice Civile la cerimonia deve essere celebrata in luogo aperto al pubblico, pertanto deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il proprietario della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

ART. 9

Obblighi della Società

Sarà cura della Società:

- garantire un sopralluogo con gli Sposi o delle Parti;
- l'adeguata collocazione dell'allestimento standard, come definito all'art.5 nonché l'adeguata pulizia degli spazi prescelti per la celebrazione;
- l'attività di custodia e vigilanza degli spazi interessati;
- Consentire l'accesso libero come definito dall'art. 6;
- Garantire le regole primarie connesse al pubblico decoro;

ART. 10

Obblighi del Comune

Sarà cura del Comune gestire:

- il calendario delle prenotazioni che dovranno essere comunicate alla Società;
- la completezza dei documenti prodotti dalle parti e dai testimoni, italiani o stranieri, e l'avvenuta efficacia delle pubblicazioni per il matrimonio civile o la redazione di processo verbale nel quale è indicata la data, concordata con le parti, per la sottoscrizione dell'atto di costituzione di unione civile.

ART. 11
Modifica

A pena di nullità, ogni modifica alla presente convenzione può aver luogo e può essere prevista solo con atto debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 12
Avvio e decadenza

Dopo la sottoscrizione del presente atto sarà provveduto con delibera di Giunta Comunale all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, ed al successivo inoltro della stessa, congiuntamente alla presente convenzione, alla Prefettura di Mantova, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n.396/ 2000.

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

Le spese di registrazione, di bollo della presente convenzione e ogni altra spesa connessa sono a carico della Società;

ART. 13
Controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dalla stessa, è competente il Foro di Mantova.

ART. 14
Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione, la Società consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Per il COMUNE
Il Responsabile dell' Area

per La Società
Il Legale Rappresentante
